



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
 DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
 E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
 DEI FARMACI VETERINARI
 UFFICIO VII EX DGSA
 DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA
 DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
 UFFICIO III

Class. DGSAF-I.6.a.s

Trasmissione elettronica
 N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Alle Regioni e Province
 Autonome

Agli IZZSS

e per conoscenza

Alla DGSAF
 Uff. VIII

Alla DGISAN
 ufficio VIII, II e VI

Al comando Carabinieri per la
 Tutela della Salute

ASSALZOO
assalzoo@assalzoo.it

ASSALCO
assalco@assalco.it

ASSOCARNI
segreteria@assocarni.it

ASSOLATTE
assolatte@assolatte.it

ASSICA
assica@assica.it

AIA
info@aia.it

UNICEB
uniceb@tin.it

M.L. Servizi Commerciali
mlservizicommerciali@alice.it

ASSOCASEARI
assocaseari.roma@libero.it;
assocaseari@confcommercio.it
assocasearinazionale@unione.milano.it

OC LATTEITALIA
oclatteitalia@oclatteitalia.it;
unalat@unalat.it

ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI
ITALIANI
info@api-online.it

ASSOITTICA
info@assoittica.it

ASSOAVI
info@assoavi.it

ASSOUOVA
assouov@tin.it

UNIONE NAZIONALE FILIERE
AGROALIMENTARI DELLE
CARNI E DELLE UOVA
unaitalia@unaitalia.com

Oggetto: Procedure operative relative all' *information notification for attention* 2014/0799 del 12 Giugno 2014 concernente la presenza di diossine in mais per uso zootecnico proveniente dall'Ucraina.

In relazione all'oggetto si riportano di seguito le istruzioni operative emerse dalla riunione di coordinamento svoltasi il 19 giugno presso il Ministero della Salute.

Tale riunione ha visto la partecipazione degli uffici del Ministero della Salute (DGSAF-VII e VIII, DGISAN III e VIII), delle Autorità sanitarie Regionali interessate, dei laboratori ufficiali (IZSLER e IZSA&M – Laboratorio Nazionale di Riferimento per le diossine e PCB in mangimi ed alimenti destinati al consumo umano), del Comando Carabinieri per la tutela della Salute e delle Associazioni di categoria del settore mangimi (Assalzo e Assalco).

Le seguenti attività sono finalizzate alla gestione dei mangimi e degli alimenti di origine animale coinvolti dalla non conformità per diossine in mais zootecnico di origine Ucraina, di cui all' *information notification for attention* 2014/0799 del 12 Giugno 2014.

AZIONI E MISURE PER LA GESTIONE DEI MANGIMI

1) Mais contaminato oggetto di allerta

Il mais risultato non conforme per presenza di diossine come da analisi dell'IZS LER refertata in data 9 giugno 2014 costituisce un unico lotto.

Pertanto, come previsto dalla norma, tutto il mais e i suoi prodotti derivati (ad esempio spezzati o farine) facente parte della partita oggetto di positività, non sono conformi per presenza di diossine superiore ai limiti fissati dalla Direttiva 2002/32/CE e pertanto non possono essere destinati in alcun modo all'alimentazione degli animali.

Tale mais, attualmente già rintracciato e sequestrato dalle autorità competenti, verrà destinato a distruzione, o ad eventuali usi diversi dall'alimentazione degli animali.

2) Mangimi composti contenenti come ingrediente il mais contaminato

Tenendo conto delle ripercussioni sulla salute pubblica e animale, nonché sul settore mangimistico e zootecnico, si è deciso di adottare 2 diverse strategie operative, una da mettere in pratica nell'immediato e

una da attuare una volta che saranno disponibili più dati in merito alla contaminazione che permetteranno di effettuare una valutazione del rischio su base scientifica.

a. Azioni nell'immediato:

Con i dati al momento disponibili e considerati i valori di contaminazione rilevati sui 3 campioni ufficiali di mais sinora analizzati (2,92 ng/kg- 1,8 ng/kg - 2,34 ng/kg), è possibile definire un valore di contaminazione media del lotto di 2,35 ng/kg (media geometrica 2,2898 ng /kg, con intervallo di confidenza al 95% tra 1,7482 e 2,9992). Sulla base della contaminazione media, è possibile desumere che tutti i mangimi composti per animali da reddito, che contengono come ingrediente il mais contaminato in percentuale superiore o uguale al 32 %, non rispettino i livelli ammessi di diossine stabiliti nell'allegato della direttiva 2002/32/CE (0,75 ng/kg).

Per il pet food e i mangimi per acquacoltura, tale soglia di inclusione può essere calcolata nel superiore o uguale al 74% di inclusione di mais contaminato in formula, valore oltre il quale il mangime supererebbe il limite legale ammesso (1,75 ng/kg).

Pertanto, fintanto che non saranno disponibili i dati e le valutazioni di cui al successivo punto b, solo i mangimi composti che contengono mais contaminato in percentuali inferiori a quanto sopra indicato (rispettivamente 32% e 74%), potranno essere destinati all'alimentazione degli animali.

Invece, i mangimi composti che contengono mais contaminato in quantità uguale o superiore a tali soglie, dovranno rimanere sotto sequestro e non potranno essere in alcun modo destinati all'alimentazione animale fino alla disponibilità delle valutazioni di cui al punto b.

Le Autorità competenti regionali possono permettere la distruzione del mangime oggetto di sequestro, qualora esplicitamente richiesto dall'operatore del settore dei mangimi.

Nella situazione contingente, in attesa delle valutazioni di cui al punto b, non è concesso agli operatori di richiedere o effettuare campionamenti e analisi per svincolare le partite di mangime composto oggetto di sequestro.

b. Valutazione della soglia di intervento ed azioni successive sui mangimi composti

Il LNR per le diossine in alimenti e mangimi in collaborazione con il COVEPI, valuterà i risultati di 15 campioni di mais (di cui 3 già analizzati) facenti parte della partita contaminata, al fine di stabilire statisticamente il valore di contaminazione.

I rimanenti 12 campioni da sottoporre ad analisi verranno ottenuti con la seguente distribuzione:

- 3 Emilia Romagna
- 2 Veneto;
- 3 Lombardia;
- 1 Abruzzo;
- 3 Umbria.

Tale valore verrà utilizzato esclusivamente per definire, in maniera scientifica, quale percentuale di inclusione di mais nel mangime composto, sia da considerare sicura per evitare il superamento dei limiti legali di diossina di cui alla direttiva 2002/32/CE.

Pertanto il risultato analitico di tali campioni conoscitivi, non condizionerà in alcun modo il giudizio di **non conformità** della partita di mais e i provvedimenti ai quali essa è soggetta.

I campioni verranno prelevati dalle AASSLL in maniera conoscitiva, in singola aliquota di 1 kg ed inviati all'LNR per le diossine in alimenti e mangimi, etichettati con la seguente dicitura: "*mais sotto sequestro non conforme - origine Ucraina - ricerca Diossine e PCB-DL*".

I campioni dovranno essere prelevati con urgenza a partire dal 20 giugno 2014 e consegnati al laboratorio entro il 23 giugno p.v. Tali campioni verranno analizzati in maniera prioritaria rispetto ad altri campioni per la ricerca di diossine in mangimi.

Sulla base delle valutazioni dei risultati analitici fornite dall'LNR per le diossine in alimenti e mangimi, saranno definiti i criteri per i giudizi di conformità dei mangimi sia per gli animali da reddito che quelli da compagnia per la presenza di diossine.

Sulla base dei risultati ottenuti, verranno definiti:

- 1) valore oltre il quale il mangime è sicuramente non conforme
- 2) valore sotto il quale il mangime è sicuramente conforme
- 3) range entro il quale la conformità del mangime è dubbia. Il mangime potrà essere utilizzato a fini di alimentazione animale solo previo campionamento ufficiale, richiesto dall'operatore a proprie spese, con esito favorevole per presenza di diossine.

Contemporaneamente, le Regioni/P.A. devono trasmettere al LNR per le diossine in alimenti e mangimi (a.giovannini@izs.it; g.migliorati@izs.it), secondo il tracciato in allegato, le informazioni necessarie ad individuare gli allevamenti in cui andranno eseguiti, in una fase immediatamente successiva, i campioni di alimenti di origine animale al fine di valutare il cross-over della diossina dai mangimi agli animali e di conseguenza agli alimenti.

AZIONI E MISURE PER LA GESTIONE DEGLI ALIMENTI

a. Azioni nell'immediato:

In attesa della valutazione di cui al punto 2) b, gli animali o alimenti provenienti da animali, per i quali l'Operatore del Settore Alimentare (OSA) autocertifichi l'impiego di mangimi completi contenenti valori inferiori al 32% di mais ucraino non conforme non sono oggetto di blocco.

Per gli animali o alimenti provenienti da animali che hanno, invece, consumato mangimi completi contenenti valori superiori o uguali al 32% di mais ucraino non conforme o per i quali l'OSA non sia stato in grado di autocertificare la percentuale di inclusione di mais nella razione, si applica il blocco della movimentazione o commercializzazione.

È consentito l'invio degli animali alla macellazione ed alla successiva trasformazione delle carni, in vincolo sanitario; analogamente, anche il latte e le uova possono essere avviate alla trasformazione, lavorazione e/o deposito.

Ne consegue che i Sottoprodotti di Origine Animale ad essi collegati sono da considerarsi come SOA di Categoria 1; nella medesima categoria 1 rientrano anche i SOA di categoria 2 e 3 volontariamente o accidentalmente mescolati ai primi (es. sangue).

L'OSA può richiedere un controllo "su richiesta" sul latte e uova all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 194/2008, a proprie spese, previo accordo con l'IZS per la definizione dei tempi di risposta.

Qualora, l'esito delle analisi richieste dall'OSA sia favorevole, l'Autorità competente può procedere:

1. nel caso di latte, in quanto rappresentativo dell'intero allevamento, allo sblocco dell'allevamento stesso;
2. nel caso delle uova, allo sblocco del capannone (stessa categoria, stato di deposizione, stesso mangime, stesso tempo di assunzione) nonché eventualmente altri capannoni in cui è stato somministrato mangime completo con percentuale di inclusione di mais ucraino non conforme e tempi di somministrazione uguali o inferiori a quelli relativi al capannone già liberalizzato.

b. Azioni a lungo termine

A seguito della conclusione della valutazione di cui al punto b, sarà disposto un campionamento, su base nazionale, statisticamente significativo sugli alimenti di origine animale prelevati o prodotti in allevamenti al fine di definire il destino degli stessi.

Tutte le procedure/informazioni/risultati relativi a tale allerta devono essere trasmesse al DAV allerta attraverso i nodi ufficiali del flusso allerta e, per conoscenza, agli indirizzi c.cicero@sanita.it e a.disandro@sanita.it.

IL DIRETTORE
GENERALE DGISAN*

F.to Silvio Borrello

IL DIRETTORE
GENERALE DGSAF*

F.to Gaetana Ferri

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente/Responsabile del procedimento:

Alessandra Di Sandro A.disandro@sanita.it

Carmelo Cicero c.cicero@sanita.it

Laura Contu l.contu@sanita.it

Loredana Candela l.candela@sanita.it

Allegato 1

Codice allevamento	Specie animale	Tipo di produzione (latte, carne, uova, ecc.)	Mangime	Percentuale di inclusione	Quantitativo acquistato	Quantitativo residuo	Numero animali cui è stato somministrato